

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Articolo 20 D.lgs 175/2016

Società detenute al 31/12/2021 –Comune di Bagnacavallo
SCHEDE DI ANALISI - Allegato A)

**SOCIETA' PARTECIPATE DALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E
DAI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE AL 31/12/2021**

Società partecipate al 31/12/2021	LUGO	ALFONSINE	BAGNACAVALLO	CONSELICE	SANT'AGATA	COTIGNOLA	MASSA LOMBARDA	BAGNARA	FUSIGNANO	UNIONE
HERA S.P.A.	0,0307%	0,0586%	0,0533%	0,0143%	0,0036%	0,0266%	0,0135%	0,0019%	0,0244%	
ROMAGNA ACQUE S.P.A.	3,3168%	0,9114%	1,2779%			0,6169%			0,5706%	
ROMAGNA ACQUE S.P.A. indiretta / TE.AM.	0,1831%	0,0661%	0,0822%	0,0033%	0,0008%	0,0410%	0,0031%	0,0006%	0,0398%	
PLURIMA S.R.L. (indiretta / Romagna Acque)	1,12975%	0,31555%	0,43905%			0,21237%			0,19704%	
ACQUA INGEGNERIA S.R.L. (indiretta Romagna Acque)	1,67993%	0,46922%	0,65286%			0,31579%			0,29299%	
BASSA ROMAGNA CATERING S.P.A.	14,8000%									5,0000%

Società partecipate al 31/12/2021	LUGO	ALFONSINE	BAGNACAVALLO	CONSELICE	SANT'AGATA	COTIGNOLA	MASSA LOMBarda	BAGNARA	FUSIGNANO	UNIONE
START ROMAGNA S.P.A	0,2137%	0,1234%	0,0903%	0,0162%	0,0075%	0,0258%	0,0283%		0,0433%	
A.M.R. Società consortile a.r.l.	2,2537%	0,8370%	1,1501%	0,6293%	0,1519%	0,4898%	0,6076%	0,1240%	0,5363%	
TE.AM. S.R.L.	39,7936%	14,3791%	17,8764%	0,7118%	0,1782%	8,9127%	0,6636%	0,1291%	8,6527%	
BANCA POPOLARE ETICA	0,0019%	0,0031%	0,0026%	0,0019%		0,0031%	0,0026%		0,0019%	
STEPRA Soc. consortile A.r.l. in liquidazione	0,4841%	0,0320%	0,0443%	0,0244%	0,0054%	0,0188%	0,0231%	0,0054%	0,0200%	
ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI Soc. Cons a.r.l.	9,0900%	3,3800%	4,6400%	2,5400%	0,6100%	1,9800%	2,4500%	0,5100%	2,1600%	
RAVENNA FARMACIE S.r.l.		2,4858%				2,3863%			1,7693%	
DELTA 2000 S. Cons.a.r.l.		5,6377%	0,9033%	0,9033%						

Società partecipate al 31/12/2021	LUGO	ALFONSINE	BAGNACAVALLO	CONSELICE	SANT'AGATA	COTIGNOLA	MASSA LOMBARDA	BAGNARA	FUSIGNANO	UNIONE
ACOSEA IMPIANTI S.r.l.		0,601%								
ROMAGNA TECH Soc. Cons. p. A.										1,7045%
LEPIDA S.C.p.A.	0,001431 %	0,001431 %	0,001431 %	0,001431 %						
S.F.E.R.A. S.r.l.	8,8642%									

In verde sono evidenziate le partecipazioni indirettamente possedute:

- 1) TE.AM. S.r.l. partecipa in Romagna Acque S.p.A. 0,46%;
- 2) ROMAGNA ACQUE S.p.A. partecipa in Plurima S.p.A.. al 32,28%
- 3) ROMAGNA ACQUE S.p.A. partecipa in Acqua Ingegneria S.r.l. al 48%.



RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

ARTICOLO 20 D.LGS 175/2016

Con delibera di Consiglio Comunale numero 48 del 25/09/2017 è stato adottato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 175/2016.

A seguito dell'analisi contenute nel piano di revisione straordinaria, si è proceduto alla dismissione delle seguenti società:

- 1) LA ROMAGNOLA PROMOTION S.RL. – Partecipazione detenuta da tutti i Comuni aderenti all'Unione, in liquidazione alla data di predisposizione dei piani di revisione straordinaria con conclusione nei primi mesi del 2018;

Risultano tutt'ora in corso la dismissione della società Banca Etica e di S.TE.P.RA. S.soc. cons a R.L. in liquidazione.

Il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2020, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 175/2016, adottato con delibera di Consiglio Comunale numero 78 del 23/12/2021 ha rilevato l'assenza di interventi di razionalizzazione diversi da quelli già deliberati in sede di revisione straordinaria, e quindi la possibilità di detenere, sulla base dei parametri gestionali e statutari, oltre che in relazione all'attività svolta, le partecipazioni societarie in essere.

ARTICOLO 20 T.U.S.P.: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'

L'art. 20 del TUSP dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni, dirette o indirette, in società, devono effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle proprie partecipazioni. Per espressa previsione dell'art. 26, comma 11, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017.

Vengono individuati precisi **indicatori gestionali, organizzativi ed operativi** che necessitano di adozione di misure di razionalizzazione (dismissione, aggregazione...):

- 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie consentite, previste dall'art. 4 del TUSP o da altre disposizioni particolari;
- 2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP;
- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione periodica, rappresenta pertanto il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'Ente a mantenere in essere la partecipazione societaria rispetto a possibili altre soluzioni.

Dal piano di razionalizzazione periodica, come anche in sede di revisione straordinaria sono escluse le società quotate in mercati regolamentati.

*Le società partecipate
Schede di analisi
requisiti articolo 20 D.lgs
175/2016*

HERA S.p.A.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci:

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Gestione integrata risorse idriche, energetiche, servizi ambientali - Azienda multiservice con erogazione di servizi pubblici locali a rilevanza economica: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Società misto pubblica / privata quotata in borsa.

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>	<i>Dividendi deliberati 2022 (& 0,12/azione)</i>	<i>Dividendi deliberati 2021 (& 0,11/azione)</i>	<i>Dividendi erogati 2020 (& 0,10/azione)</i>
COMUNE DI LUGO	€ 456.907,00	0,0307	€ 54.828,84	€ 50.259,77	€ 45.690,70
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 362.885,00	0,0244	€ 43.546,20	€ 39.917,35	€ 36.288,50
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 793.509,00	0,0533	€ 95.221,08	€ 87.285,99	€ 79.350,90
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 53.873,00	0,0036	€ 6.464,76	€ 5.926,03	€ 5.387,30
COMUNE DI BAGNARA	€ 29.030,00	0,0019	€ 3.483,60	€ 4.367,88	€ 3.970,80
COMUNE DI CONSELICE	€ 213.531,00	0,0143	€ 25.623,72	€ 23.488,41	€ 21.351,60
COMUNE DI MASSA LOMBarda	€ 201.537,00	0,0135	€ 24.184,44	€ 22.169,07	€ 20.153,70

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>	<i>Dividendi deliberati 2022 (€ 0,12/azione)</i>	<i>Dividendi deliberati 2021 (€ 0,11/azione)</i>	<i>Dividendi erogati 2020 (€ 0,10/azione)</i>
COMUNE DI ALFONSINE	€ 872.254,00	0,0586	€ 104.670,48	€ 95.947,94	€ 87.223,20
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 396.754,00	0,0266	€ 47.610,48	€ 43.642,94	€ 39.675,40
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 3.380.280,00	0,2269	€ 405.633,60	€ 373.005,38	€ 339.092,10

	2021	2020	2019
CAPITALE SOCIALE	€ 1.489.538.745,00	€ 1.489.538.745,00	€ 1.489.538.745,00
CAPITALE NETTO	€ 2.469.886.421,00	€ 2.411.763.686,00	€ 2.390.385.512,00
UTILE/PERDITA	€ 223.760.996,00	€ 217.017.464,00	€ 166.311.616,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.507.169.574,00	€ 1.343.532.264,00	€ 1.393.008.993,00
SPESE DI PERSONALE	€ 206.924.347,00	€ 203.422.113,00	€ 197.207.312,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.374.958.223,00	€ 1.237.713.101,00	€ 1.274.223.017,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Hera Spa è società quotata nel mercato regolamentato.

Il TUSP, all'articolo 1 comma 5 indica che “Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)”. Nell'art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, non viene data tale previsione. Inoltre, l'art. 26 comma 3 dello stesso decreto stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”.

Anche la Corte dei Conti in sede di analisi dei precedenti piani di ricognizione delle partecipazioni dei Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha confermato che tale partecipazione, essendo riferibile a società quotata in mercati regolamentati, è soggetta, ai sensi dell'art.1, comma 5, alle sole norme del t.u espressamente richiamate.

La società HERA S.p.A. risulta in ogni caso riconducibile alla categoria indicata nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP, svolgendo attività di gestione di servizi pubblici locali, certamente riconducibili a quelli necessari al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).**

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20 TUSP:

RISPETTATI

Si ritiene che la società HERA S.p.A. sia riconducibile alle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP e che quindi svolga attività necessaria al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente.

Il Gruppo Hera, attraverso la Capogruppo Hera Spa, è concessionario in gran parte del territorio di competenza e nella quasi totalità dei Comuni azionisti (province di Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini), dei servizi pubblici locali d'interesse economico (servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti).

I singoli Enti locali, come fatto dal Comune di Lugo, possono tuttavia riservarsi la facoltà di cedere in tutto o in parte la partecipazione detenuta, nei limiti di quanto previsto dal sindacato di blocco stipulato.

ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Fusignano.

Romagna Acque S.p.a. partecipata con una quota dello 0,46% da TE.AM. S.r.l., per cui tutti soci di TE.AM. S.r.l. partecipano hanno anche una partecipazione indiretta.

Principale attività svolta:

La Società svolge le seguenti principali attività:

a) la **progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e di fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini** come definiti dalle vigenti norme di legge (ivi inclusi gli artt. 14 comma 4 della L. n 25/99 e s.m.i. e 24 comma 4 L. 23/2011 s.m.i.);

b) il **finanziamento, con relativa iscrizione a patrimonio, di opere relative al Servizio Idrico Integrato** nei territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, realizzate e gestite dal gestore del servizio idrico integrato, come individuate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA) ed inserite

nei Piano degli Interventi (PdI) approvato dall'EGA, nel rispetto delle normative di settore anche in attuazione di specifici atti convenzionali sottoscritti con l'EGA medesimo, al fine di potenziare il patrimonio infrastrutturale relativo al Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio di riferimento, in entità superiore a quanto garantito dal gestore del Servizio Idrico Integrato, e, al contempo, calmierare le tariffe all'utente finale;

c) **La fornitura d'acqua all'ingrosso ad usi civili, per quantitativi non rilevanti, all'esterno dei tre Ambiti provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini**, nonché la fornitura d'acqua per finalità diverse dall'uso civile, per quantitativi non rilevanti, potranno essere effettuate, solo se espressamente autorizzate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA), individuato ai sensi di legge in materia di servizio idrico integrato.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

La Società è in ogni caso **vincolata a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci stessi nel relativo territorio di riferimento coincidente con quello delle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.**

SCHEDA DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore % (partecipazione diretta)</i>	<i>Dividendi deliberati 2022 (deliberati su bilancio 2021)</i>	<i>Dividendi deliberati 2021 (deliberati su bilancio 2020)</i>	<i>Dividendi erogati 2020 (deliberati su bilancio 2019)</i>
COMUNE DI LUGO	€ 12.451.850,60	3,3168	€ 313.430,00	€ 313.430,00	€ 482.200,00
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 2.142.276,08	0,5706	€ 53.924,00	€ 53.924,00	€ 82.960,00
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 4.797.396,94	1,2779	€ 120.757,00	€ 120.757,00	€ 185.780,00
COMUNE DI ALFONSINE	€ 3.421.547,50	0,9114	€ 86.125,00	€ 86.125,00	€ 132.500,00
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 2.315.806,64	0,6169	€ 58.292,00	€ 58.292,00	€ 89.680,00
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 25.128.877,76		€ 632.528,00	€ 632.528,00	€ 973.120,00

Principali dati di bilancio:

	2021	2020	2019
CAPITALE SOCIALE	€ 375.422.521,00	€ 375.422.521,00	€ 375.422.521,00
CAPITALE NETTO	€ 405.050.582,00	€ 406.719.200,00	€ 417.759.151,00
UTILE/PERDITA	€ 7.781.275,00	€ 6.498.349,00	€ 7.041.108,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 58.671.781,00	€ 57.158.825,00	€ 60.661.038,00
SPESE DI PERSONALE	€ 8.881.872,00	€ 8.728.711,00	€ 8.886.132,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 48.531.099,00	€ 49.495.438,00	€ 52.357.729,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a);

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:



Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:

Si premette che negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre provincie romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto “Romagna Acque-Società delle Fonti”, al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell’intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l’unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguitamento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo.

La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l’efficienza gestionale. Le rinunce proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, (subordinate alla redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse sia dal punto di vista economico, ovvero non determinare perdite sul conto economico, sia dal punto di vista

patrimoniale-finanziario, ovvero non determinare ricorso all’indebitamento oneroso da terzi per il finanziamento delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR e che verranno iscritte a patrimonio della Società) rappresentano il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre provincie della Romagna.

Avanzamento delle attività del “Progetto di incorporazione in Romagna Acque- Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato”

Si sta lavorando da tempo in modo condiviso con gli altri azionisti di Romagna Acque all’ambizioso progetto di ricercare le condizioni di fattibilità per l’ulteriore evoluzione della Società delle Fonti, al fine di configurarla come unica società romagnola detentrice degli asset idrici, con l’obiettivo di razionalizzazione del sistema e di completa valorizzazione delle potenzialità finanziarie. L’obiettivo è quello di conseguire vantaggi infrastrutturali e tariffari, rafforzando il ruolo di un soggetto a forte vocazione e controllo pubblico, all’interno del sistema di regolazione. Il progetto va inquadrato in una visione strategica, di respiro romagnolo e regionale.

ARERA con deliberazioni n.569/2021 e 581/2021 ha approvato le manovre tariffarie per il periodo 2020-2023 relativa agli ambiti di Forlì-Cesena e Ravenna come predisposte da ATERSIR, tali delibere sono quindi da intendersi come accoglimento anche delle istanze in esse contenute relative al cd “progetto degli asset”, progetto che vede in primis la “regolazione” del progetto in capo alle società patrimoniali e quindi il conferimento di tutti gli asset idrici delle società patrimoniali della Romagna (ovvero sia quelle interessate dalle suddette istanze relativamente agli ambiti territoriali di Forlì-Cesena e Ravenna, che quelle non coinvolte dall’istanza e relative all’ambito di Rimini) in Romagna Acque.

A seguito di specifica richiesta da parte del Coordinamento soci, nel corso del 2021 era già stato avviato un approfondimento volto a simulare l’operazione di conferimento degli assets idrici da parte delle società patrimoniali. Le simulazioni effettuate, del tutto preliminari e basate su dati prospettici, hanno avuto ad oggetto unicamente l’aspetto patrimoniale assumendo che la valutazione del capitale di RASdF e dei rami di azienda oggetto di conferimento avvenga secondo il criterio di valutazione patrimoniale semplice. Successivamente il Coordinamento soci ha chiesto di anticipare anche le riflessioni sulle problematiche di diritto societario sulle categorie di azioni, diritti speciali, ecc. al fine di effettuare i successivi conferimenti a Romagna Acque da parte delle società patrimoniali lasciando inalterati gli attuali equilibri territoriali della compagine societaria. L’attività è stata svolta e presentata al Coordinamento soci nell’ottobre 2021 con l’illustrazione della relazione “L’aumento del capitale con emissione di azioni con diritti patrimoniali ed amministrativi diversi dalle azioni ordinarie esistenti”.

Romagna Acque, vista la necessità di potenziamento della propria capacità progettuale, che risulterò ulteriormente incrementata a seguito dell'operazione straordinaria di incorporazione sopra delineata, ha partecipato alla costituzione della società Acqua Ingegneria S.r.l., una nuova società “in house” per i servizi di ingegneria, con altri soci pubblici del territorio, come sarà specificatamente dettagliato nella scheda relativa a tale società.

La società rispetta pienamente il vicolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci.

Sostenibilità economico-finanziaria:

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	BILANCIO 2017	BILANCIO 2018	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	BILANCIO 2021
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	47.354.724	47.770.635	50.568.234	46.171.945	46.626.245
Altri ricavi e proventi non commerciali	9.943.451	10.554.665	10.092.804	10.986.880	12.045.536
VALORE DELLA PRODUZIONE	57.298.175	58.325.300	60.661.038	57.158.825	58.671.781
- Costi operativi esterni	(24.134.089)	(21.799.399)	(24.455.247)	(22.209.814)	(21.388.884)
VALORE AGGIUNTO	33.164.086	36.525.901	36.205.791	34.949.011	37.282.897
- Costo del personale	(8.489.610)	(8.683.793)	(8.886.132)	(8.728.711)	(8.881.872)
MOL (Margine operativo lordo)	24.674.476	27.842.108	27.319.659	26.220.300	28.401.025
- Ammortamenti e accantonamenti	(19.029.384)	(18.850.936)	(19.016.350)	(18.556.913)	(18.260.343)
EBIT (Risultato operativo)	5.645.092	8.991.172	8.303.309	7.663.387	10.140.682
Risultato gestione finanziaria	1.319.446	1.281.241	1.285.679	1.069.405	874.920
Reddito al lordo delle imposte	6.964.538	10.272.413	9.588.988	8.732.792	11.015.602
- Imposte	(2.788.379)	(2.975.579)	(2.547.880)	(2.234.443)	(3.234.327)
Risultato d'esercizio	4.176.160	7.296.834	7.041.108	6.498.349	7.781.275

L'andamento della gestione anche nel 2021 è stata influenzato dall'emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare si evidenzia che la situazione emergenziale ha determinato una diminuzione delle necessità idropotabili, oltre che il differimento dei termini di tutti i procedimenti amministrativi e delle gare d'appalto ed il rallentamento di tutte le attività di cantiere.

La società Romagna Acque continua comunque a presentare una buona solidità strutturale, derivante da una forte capitalizzazione, un rapporto di indebitamento complessivo equilibrato e, rispetto agli assetti patrimoniali, una buona redditività.

Il Coordinamento Soci e l'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio 2021 hanno confermato quanto deliberato dal Coordinamento soci il 10 febbraio 2020, e precisamente la distribuzione di un dividendo complessivo di 13 euro ad azione per complessivi 9.449.000,00 euro, di cui una parte come distribuzione di utile dell'esercizio e una parte come distribuzione parziale della riserva "straordinaria" libera.

Il Piano triennale 2022-2024 prevede la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva e la buona solvibilità del proprio indebitamento oneroso. La posizione finanziaria netta è stimata positiva.

PLURIMA S.p.A.

Enti locali aderenti all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci:

- **Partecipazione indiretta - Tutti i comuni soci di Romagna Acque e Te.Am. S.r.l.**

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

- C.E.R. – Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo - 67,72%;
- Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. - 32,28%

Principale attività svolta:

La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmati della pubblica amministrazione

La società risponde ai requisiti richiesti dall’art. 4 comma 1 e 2 (let. a) del D.Lgs. 175/20016 ed è in ogni caso annoverabile tra quelle previste dallo stesso TUSP all’art. 1 comma 4 lett. a) in quanto società a partecipazione pubblica di diritto singolare. Per tali società “restano ferme le specifiche disposizioni previste da leggi o regolamenti” e pertanto possono svolgere la loro attività nel rispetto delle norme che ne hanno previsto la nascita.

La società Plurima S.p.a. è stata infatti costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13 comma 4 del Decreto Legge “Omnibus” 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque S.p.A..

Plurima S.p.A. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe “a”) fino al 2037, riconosciuto dal CER, quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all’art. 7.07 della Convenzione Quadro del 4/4/2003, sottoscritta con Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

Principali dati di bilancio:

Principali dati Bilancio	2021	2020	2019
CAPITALE SOCIALE	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
CAPITALE NETTO	€ 435.493,00	€ 374.978,00	€ 319.410,00
UTILE/PERDITA	€ 60.515,00	€ 55.567,00	€ 34.575,00
 VALORE DELLA PRODUZIONE	 € 1.454.262,00	 € 1.494.769,00	 € 1.440.075,00
SPESE DI PERSONALE	€ -	€ -	€ -
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.134.096,00	€ 1.166.814,00	€ 1.124.382,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:

Plurima è una società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituita per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse (art.1, co.4 lett. a).

Per tali società “restano ferme le specifiche disposizioni previste da leggi o regolamenti” e pertanto possono svolgere la loro attività nel rispetto delle norme che ne hanno previsto la nascita. La società Plurima S.p.a. è stata infatti costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13 comma 4 del Decreto Legge “Omnibus” 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque S.p.A.

Plurima S.p.A. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe “a”) fino al 2037, riconosciuto dal CER, quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all’art. 7.07 della Convenzione Quadro del 4/4/2003, sottoscritta con Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

La società risponde inoltre ai requisiti richiesti dall’art. 4 comma 1 e 2 (let. a) del D.Lgs. 175/2016. Si ritiene che la società Plurima rientri nell’art.1 comma 4 lett. a) quale **società di diritto singolare**;

Sostenibilità economico-finanziaria

Le ragioni che giustificano la convenienza economica della società ineriscono al fatto che è una società costituita sulla base di uno specifico disposto legislativo (il richiamato art. 13, comma 4 del D.L. 138/2002) nello specifico legittimante la costituzione - da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e finanziamenti pubblici di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (tra cui il CER) – di società a partecipazione pubblica incedibile per la gestione dei finanziamenti stessi. Su tali basi Romagna Acque gode di un credito fruttifero maturato a seguito del finanziamento delle opere di adduzione, originariamente pari al valore di oltre 40 miliardi di vecchie Lire, e che sta recuperando. Il finanziamento attraverso Plurima delle opere

realizzate, ha consentito a Romagna Acque significative economie rispetto a forme alternative di investimento (a suo tempo valutate), per soddisfare le esigenze di fornitura idrica soddisfatte mediante le opere assegnate a Plurima.

Non esiste alcuna possibilità, allo stato attuale, di impiego alternativo delle risorse, investite esclusivamente per la realizzazione di opere di adduzione idrica. Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporta viceversa gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli Enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei Bilanci d'esercizio. L'attività viene gestita anche mediante collaborazioni con i soci.

L'attività viene gestita dagli Amministratori anche mediante collaborazioni con i Soci. Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi Personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre. Si è proceduto, inoltre, su indirizzo dei Soci, all'azzeramento dei compensi degli Amministratori: infatti, con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenuto in data 25 maggio 2020, ai componenti non è stato riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

In conclusione:

- Si ritiene che la società Plurima rientri nell'art.1 comma 4 lett. a) quale società di diritto singolare.
- Si ritiene che la società Plurima sia inoltre riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga, sia pure in maniera indiretta, attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:



Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria, senza necessita di interventi di razionalizzazione.

ACQUA INGEGNERIA S.R.L..

Partecipazione indiretta attraverso la società Romagna Acqua S.p.a.

Nel 2021 la compagine societaria era la seguente:

- Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. 48%;
- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale 31%;
- Ravenna Holding S.p.A. 21%.

Acqua Ingegneria S.r.l. è stata costituita con effetto dal 04/01/2021, tramite lo scorporo di un ramo d'azienda della società Sapir Engineering, società unipersonale di Porto Intermodale Ravenna S.p.A. (S.A.P.I.R.). È divenuta a totale controllo pubblico per effetto di un aumento di capitale in data 26/02/2021 e contestuale vendita delle quote in mano all'azionista privato originario, e quindi conformata al modello di società in house a capitale interamente pubblico sempre con effetto dal 26/02/2021

Principale attività svolta:

Servizi di progettazione di ingegneria integrata: progettazione, direzione, consulenza, assistenza tecnica e vendita di progetti principalmente nei settori idrico e portuale

La società svolge attività d'ingegneria riferite alla gestione manutentiva, all'asset management ed alla progettazione di infrastrutture del sistema idrico e delle opere civili. Obiettivo fondamentale e strategico per i soci è che tali attività possano aumentare la capacità d'investimento pubblica

relativamente a servizi pubblici di interesse generale a rilevanza economica, e la realizzazione di opere pubbliche necessarie allo sviluppo dei territori.

Principali dati Bilancio	2021
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000,00
CAPITALE NETTO	€ 109.970,00
UTILE/PERDITA	€ 9.645,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 884.291,00
SPESE DI PERSONALE	€ 399.995,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 866.851,00

Motivazione della scelta di mantenimento/costituzione della partecipazione

La società svolge attività d'ingegneria riferite alla gestione manutentiva, all'asset management ed alla progettazione di infrastrutture del sistema idrico e delle opere civili. Obiettivo fondamentale e strategico per i soci è che tali attività possano aumentare la capacità d'investimento pubblica relativamente a servizi pubblici di interesse generale a rilevanza economica, e la realizzazione di opere pubbliche necessarie allo sviluppo dei territori.

I Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano e Lugo, fin dal 2019 avevano approvato l'indirizzo positivo all'ingresso di Romagna Acque nella costituenda Acqua Ingegneria S.r.l.

Per gli enti locali coinvolti nel progetto di razionalizzazione degli assets del servizio idrico integrato attualmente di proprietà della società degli assets Te.am. S.r.l), l'efficientamento della capacità progettuale da parte di Romagna Acque riveste ancor maggiore interesse, nell'ottica di valorizzazione degli investimenti sul territorio;

Le convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, sono rinvenibili nella relazione previsionale approvata dalla società nel mese di dicembre 2021, ove viene evidenziato il rispetto degli equilibri di bilancio per il triennio preso in considerazione (2022 / 2024).

Inoltre attraverso la possibilità degli affidamenti In House, vi è la previsione dell'abbattimento dei c.d. "costi di transazione" che rappresentano oneri in capo al concedente per la ricerca e la selezione dell'impresa, per la raccolta delle informazioni, per l'attività di controllo, ecc., oltre che una significativa riduzione dei tempi di affidamento, una più efficace e diretta capacità di verifica e controllo tra committente e commissionario che comporta una riduzione dei rischi di errori ed un miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi.

L'assetto organizzativo prevede un dimensionamento a regime di 18 unità tecniche/amministrative.

Si può pertanto affermare che viene pienamente rispetto quanto previsto dall'Art.1 c.2 del TUSP "Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- **Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)**

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:



I parametri gestionali di fatturato e risultati di esercizio, non sono chiaramente valutabili, in quanto il 2021 costituisce il primo anno di attività della società.

Conclusione

La società rispetta pienamente il vicolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria, senza necessità di interventi di razionalizzazione.

START ROMAGNA S.p.A.

Enti locali aderenti all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant’Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Attività connesse o strumentali riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione, con particolare riferimento al servizio di trasporto pubblico locale.

Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima.

Società a totale partecipazione pubblica.

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 61.987,00	0,2137
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 12.552,00	0,0433
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 26.191,00	0,0903
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 2.175,00	0,0075
COMUNE DI CONSELICE	€ 4.712,00	0,0162
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 8.202,00	0,0283
COMUNE DI ALFONSINE	€ 35.797,00	0,1234
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 7.477,00	0,0258
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 159.093,00	0,5485

Principali dati di bilancio:

<i>Principali dati Bilancio</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
CAPITALE SOCIALE	€ 29.000.000,00	€ 29.000.000,00	€ 29.000.000,00
CAPITALE NETTO	€ 30.303.410,00	€ 30.205.058,00	€ 30.164.779,00
UTILE/PERDITA	€ 98.352,00	€ 40.277,00	€ 93.317,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 91.731.599,00	€ 81.534.076,00	€ 86.217.774,00
SPESE DI PERSONALE	€ 39.831.401,00	€ 37.690.263,00	€ 40.908.927,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 91.600.195,00	€ 81.459.232,00	€ 85.989.030,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) – Trasporto pubblico locale**

Motivazioni:

La società START ROMAGNA Spa si è costituita nel mese di novembre 2009 dando avvio al progetto di aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito all'incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali. La partecipazione nella società “START ROMAGNA S.P.A.”, in esito all’operazione di fusione, è stata consentita in quanto conforme alle disposizioni contenute nell’art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008 (legge 24/12/2007 n. 244) poiché società che svolge il servizio pubblico di trasporto locale e quindi servizio di interesse generale di competenza dell’ente locale stesso secondo le espresse previsioni delle leggi di settore.

Start Romagna S.p.A. gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in regime di concorrenza per il mercato.

La società svolge l'attività caratteristica nell'ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento tramite gare pubbliche. In particolare svolge il servizio di trasporto pubblico nel bacino di Ravenna, quale consorziata della società METE, aggiudicataria del servizio in base a procedura ad evidenza pubblica.

Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Deriva dall'aggregazione delle aziende del trasporto pubblico locale delle Province di Ravenna, Forlì e Rimini.

Il progetto di aggregazione ha portato avanti due finalità:

- 1) l'unificazione della gestione pubblica del servizio di TPL all'interno di un unico soggetto gestore rappresentato da START ROMAGNA;
- 2) la realizzazione di economie gestionali per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il profilo competitivo delle tre società, ed ottenere maggior efficienza del sistema della mobilità ed esercizio del trasporto pubblico, ai sensi di quanto disposto anche dalla L.R. n. 30/1998 all'art. 1.

Dal 2013 è entrata nella compagine sociale anche la società TPER SpA, che gestisce il trasporto pubblico su gomma sulla tratta Rimini-Valmarecchia, per completare l'unificazione della gestione pubblica del trasporto locale presente nel bacino della provincia di Rimini.

Sostenibilità economico-finanziaria

La costituzione di Start Romagna S.p.A. ha consentito l'aggregazione delle tre aziende che gestivano il servizio di trasporto pubblico locale nei singoli bacini provinciali (Rimini, Ravenna, Forlì-Cesena), con evidenti vantaggi in termini di efficienza e sinergie operative.

La struttura patrimoniale e finanziaria della società sono in equilibrio. Il rapporto di indebitamento complessivo è bilanciato; l'ammontare dei debiti onerosi è basso.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati economici dei bilanci degli ultimi cinque esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2017	2018	2019	2020	2021
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	68.928.216	68.623.099	68.623.099	64.147.883	73.934.663
Incrementi di immb. per lavori interni	1.337.014	1.035.843	1.035.843	1.084.246	653.659
Altri ricavi e proventi non commerciali	12.330.429	14.339.252	14.339.252	16.301.947	17.143.277
VALORE DELLA PRODUZIONE	82.595.659	83.998.194	86.217.774	81.534.076	91.731.599
- Costi operativi esterni	(33.780.542)	(34.855.486)	(35.172.110)	(33.363.152)	(41.816.526)
VALORE AGGIUNTO	48.815.117	49.142.708	51.045.664	48.170.924	49.915.073
- Costo del personale	(41.050.475)	(41.144.722)	(40.908.927)	(37.690.263)	(39.831.401)
MOL (Margine operativo lordo)	7.764.642	7.997.986	10.136.737	10.480.661	10.083.672
- Ammortamenti e accantonamenti	(6.026.812)	(7.309.238)	(9.907.993)	(10.405.817)	(9.952.268)
EBIT (Risultato operativo)	1.737.830	688.748	228.744	74.844	131.404
Risultato gestione finanziaria	13.646	(4.716)	(4.735)	1.006	(3.448)
Reddito al lordo delle imposte	1.751.476	684.032	224.009	75.850	127.956
- Imposte	81.496	(95.463)	(130.692)	(35.573)	(29.604)
Risultato d'esercizio	1.832.972	588.569	93.317	40.277	98.352

L'andamento della gestione negli ultimi esercizi è stato complessivamente positivo, nonostante le difficoltà, tutt'ora irrisolte, del settore in cui la società opera.

A ciò si è aggiunto anche per l'anno 2021, come nel 2020, l'impatto della pandemia Covid-19, che nel settore del trasporto pubblico è stato particolarmente rilevante, sia in termini economici che organizzativi, a causa delle severe misure di restrizione adottate per ridurre il rischio di diffusione del virus. Nonostante ciò la società ha comunque sempre garantito, senza interruzioni, un livello minimo di servizio.

Gli interventi normativi da parte dello Stato con la messa a disposizione di fondi straordinari a sostegno del TPL hanno permesso di fronteggiare l'emergenza.

La società ha continuato a beneficiare di una serie di economie di scala e di efficientamenti che negli anni hanno prodotto un progressivo miglioramento, nonostante gli aumenti considerevoli del costo dei carburanti per effetto sia delle maggiori quantità acquistate che per la crescita dei prezzi, e delle spese per servizi per la pulizia e sanificazioni degli autobus e degli ambienti.

Nonostante il 2021, come il 2020, sia stato caratterizzato da una situazione emergenziale che ha prodotto effetti particolarmente impattanti per le aziende del settore dei trasporti, i cui riflessi economici per la società sono stati significativamente negativi, le dinamiche contrattuali, i sostegni di finanza pubblica e gli ulteriori provvedimenti di sostegno della Regione Emilia-Romagna, sono stati in grado di garantire significativi contributi economico-finanziari tali da consentire il mantenimento dell'equilibrio di bilancio e garantire la continuità aziendale.

Il Piano industriale 2022-2025 prevede la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, considerate le difficoltà del settore di riferimento, inasprite dal rincaro dei costi energetici e del carburante. Il contesto operativo nell'ambito di attività regolate dovrebbe attenuare significativamente l'impatto economico della crisi e limitare l'incertezza e l'instabilità dei ricavi. Le dinamiche contrattuali previste e il sostegno della finanza pubblica nei confronti del settore appaiono nel complesso solidi supporti al fine di garantire la continuità aziendale.

La società rimane determinata a proseguire i piani di investimento intrapresi per il rinnovo della flotta e per lo sviluppo dei progetti dei sistemi di trasporto locale avviati nei territori di propria competenza.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:



Tipologia di controllo

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna relativamente alla cognizione straordinaria, aveva rilevato, con propria deliberazione n.90/2018, come "l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato", ritenendo pertanto necessario che i soci pubblici assumessero le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

Con successiva deliberazione n. 131 del 2021 la medesima sezione regionale di controllo della Corte richiama quanto già osservato nella deliberazione n. 9/2021/VSGO circa la riconducibilità della società de qua nell'alveo delle società a controllo pubblico.

La stessa Corte, sempre con propria deliberazione n.90/2018, inoltre aveva osservato che lo statuto societario prevedeva un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016. Ne deriverebbe, inoltre, l'assoggettabilità ai piani di revisione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Start Romagna spa.

Nei rispettivi “piani di revisione straordinaria” approvati (ex art.24 del D.Lgs.175/2016) in settembre 2017, gli enti locali soci di Start, ritenendo, sulla base di una interpretazione letterale dell'articolo 2, comma 1, lettere “m” e “b”, che non ricorresse, in capo a Start, nessuna delle condizioni ivi prefigurate, hanno classificato la stessa come “società partecipata”, e non come “società a controllo pubblico” (congiunto).

La “Struttura di controllo e monitoraggio” del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs.175/2016) con proprio “Orientamento” reso in ordine alla nozione di “società a controllo pubblico”, si è espressa nel senso di ritenere che il “controllo pubblico” possa sussistere non solo in caso di “controllo monocratico” (unico socio detentore della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria dei soci), ma anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Con ciò sostenendo che comunque – sia in caso di controllo ex art. 2359 c.c. esercitato da una singola amministrazione sia in caso di controllo esercitato da più amministrazioni – detto controllo debba considerarsi imputato all’amministrazione intesa come soggetto unitario.

Avverso tale posizione peraltro ASTRA – Associazione Trasporti e diverse società di trasporto pubblico (tra cui Start Romagna S.p.A.) hanno peraltro promosso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio. TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 ha accolto la tesi di Astra stabilendo che tale tipologia di atto e paragonabile ad una “circolare interpretativa” e, tra le stesse priva “di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo”.

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13/12/2018) e alle recenti sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i nettissimi concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l’attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione

maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

Ciò che più rileva per quanto riguarda START, è che viene con forza affermato che il concetto di controllo pubblico ha connotazione dinamica e quindi implica un concreto dominio sull' attività gestionale, distinto dalla mera partecipazione al capitale, che dunque deve essere pesata alla luce dell'effettivo assetto societario.

Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

Sono seguiti provvedimenti di varie giurisdizioni (amministrativa e contabile) in linea con le citate sentenze della Corte dei Conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale: Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020 (a piena conferma di Sez. V, Sent. n. 578 del 23.01.2019), Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n.18/2021/PAR del 29.01.2021 e soprattutto T.A.R Emilia-Romagna 28.12.2020 n. 858 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019).

Alla luce delle considerazioni svolte e viste le pronunce giurisprudenziali citate, si conferma perlomeno problematico ipotizzare che il legislatore del TUSP abbia voluto prevedere per le società a partecipazione pubblica la presenza del controllo ex art. 2359 in caso di una maggioranza di quote in capo a una pluralità di soci, anche in assenza di accordi di governo formalizzati sulla società. Il richiamo dell'art. 2359 impone in ogni caso (e quindi anche nel caso si volesse ammettere la possibilità di un controllo “per comportamenti concludenti”) di valutarne l'eventuale sussistenza in capo ad una pluralità di azionisti solo in presenza di determinate condizioni e requisiti.

Tali requisiti non possono che essere desunti da criteri ermeneutici individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, alla luce delle categorie generali del diritto civile, e devono essere verificati caso per caso e ricostruiti in concreto, non potendosi in ogni caso presumere in modo assoluto o con approccio meramente “aritmetico”.

Qualora si fosse poi in presenza di accordi di natura parasociale che non integrano le condizioni del controllo in capo ad una pluralità (o totalità) di azionisti, e anzi espressamente lo escludano in capo a uno o più “soci pubblici”, appare del tutto lineare escludere l’eventuale rilievo di “comportamenti concludenti”. Occorrerà quindi verificare in concreto la governance e gli assetti societari desumibili dallo Statuto e da altri atti rilevanti e ricostruire la eventuale sussistenza di una situazione effettiva di controllo in capo ad uno o più azionisti (pubblici).

Tale impostazione appare peraltro pienamente compatibile con le osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna presentate con la deliberazione n. 90/2018. In caso di assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, la Corte invita in ogni caso i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

Considerando la rilevante partecipazione pubblica pertanto, anche alla luce delle indicazioni di cui sopra, si è perseguito l’obiettivo di valorizzazione complessiva attraverso la società delle diverse partecipazioni, che può avvenire anche in assenza di patti finalizzati all’esercizio di un controllo congiunto tra soci pubblici, e in presenza, come nel caso di specie, di patti relativi alla governance che non configurino tuttavia un controllo congiunto.

I principali soci di Start Romagna, peraltro portatori di esigenze omogenee ma distinte, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici anche da un punto di vista territoriale, nell’ottica di garantire una piena valorizzazione delle distinte partecipazioni pubbliche hanno quindi adottato coordinandosi tra loro i seguenti procedimenti volti a:

- a) procedere, in via di autolimitazione, all’adeguamento dello Statuto in coerenza ai principali profili di impronta “pubblicistica” del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l’efficienza e l’economicità della gestione aziendale. Il nuovo statuto è stato adottato dall’Assemblea dei Soci in data 17 maggio 2019, con il pieno adeguamento, tra l’altro, alle disposizioni dell’articolo 11 sulle modalità di governo della società, e l’introduzione di alcuni strumenti quali, tra gli altri, quelli in tema di valutazione del rischio di crisi aziendale (articoli 6 e 14)

- b) perfezionare, tra i principali soci di Start, unitamente alle modifiche statutarie sopra indicate uno specifico “accordo di consultazione” volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all’assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione nel rispetto delle autonome posizioni.

START si conferma pertanto una società nella quale le scelte fondamentali si sviluppano e maturano nel voto assembleare, ricercando il consenso del maggior numero di soci, ma in assenza di un patto parasociale decisionale o di specifici accordi preventivi da parte di un “nucleo di controllo”. In particolare, lo Statuto prevede maggioranze qualificate per alcune materie, come la nomina degli amministratori, nell’ottica di assicurare una governance condivisa ma efficace, non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale.

Start Romagna, alla luce delle ricostruzioni fatte in base alle definizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, e aggiornate in base a tutto quanto esposto, non può definirsi come una società a controllo pubblico, ma si conferma come società a partecipazione pubblica non di controllo.

Nel 2019 l’Assemblea Straordinaria dei Soci di Start Romagna spa ha approvato il testo del nuovo Statuto societario. L’esigenza di revisione del testo è stata fondata, da un lato, sulla necessità di ammodernare e rendere più snello il testo del medesimo (ove possibile), aggiornare le procedure di nomina degli organi societari e recepire talune indicazioni fornite da parte della Corte dei Conti Emilia-Romagna con la deliberazione n. 90/2018 al fine di valorizzare le partecipazioni pubbliche, pur sottolineando che Start Romagna spa non è società a controllo pubblico ma società a partecipazione pubblica non di controllo.

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

Mantenimento della partecipazione:

Valutata la non riconducibilità di START ROMAGNA tra le “società a controllo pubblico”, e confermando l’assenza dell’esercizio congiunto dei rispettivi diritti di voto, i principali azionisti hanno condiviso di procedere, alla sottoscrizione di un patto di consultazione, avente lo scopo di favorire il coordinamento tra loro per il più efficace perseguitamento degli obiettivi societari, pur senza vincolarsi nella formazione ed espressione dei rispettivi voti assembleari.

L’obiettivo è quello di valorizzare le distinte partecipazioni pubbliche attraverso modalità strutturate di confronto e collaborazione tra loro nel rispetto delle distinte e autonome posizioni.

In via di autolimitazione, gli enti soci hanno condiviso, tra l’altro, l’obiettivo di adeguamento dello Statuto, in coerenza ai principali profili di impronta “pubblicistica” del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza, contenimento della spesa e adeguatezza dei controlli interni, salvaguardando al contempo l’efficienza e l’economicità della gestione aziendale.

Start Romagna S.p.a. adotta in particolare vari istituti tipici del controllo pubblico: dispone di un regolamento per le assunzioni del personale in linea con le disposizioni dell’art.19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016; adotta un sistema anticorruzione (PTPCT integrato con il modello 231); presenta una sezione "Società Trasparente" nel proprio link adeguatamente strutturata.

Conclusione:

La società svolge un servizio di interesse generale ed, in sede di revisione straordinaria, se ne è rilevata la conformità a tutti i parametri richiesti per poter essere detenuta dagli enti locali soci. Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione. I soci, possono tuttavia decidere in modo autonomo la dismissione della partecipazione, anche alla luce del fatto che i requisiti

gestionali del servizio affidato, sono definiti nei rispettivi contratti di servizio, pur nella considerazione che la partecipazione alla compagine sociale possa consentire leve di intervento più rapide e puntuali.

A.M.R. S.R.L. CONSORTILE

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara di Romagna;
- Comune di Fusignano

Principale attività svolta:

Gestione delle reti relativi al trasporto pubblico locale e attinenti la mobilità, con la finalità di affidarli in gestione ad imprese terze assegnatarie del servizio di trasporto pubblico locale - Svolge le funzioni di Agenzia della Mobilità prevista per legge.

L'ambito di attività dell'Agenzia è delineato dall'art. 19 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998 e ss.mm.ii. e, in particolare:

- definisce i fabbisogni di mobilità degli abitanti e dei territori del bacino di propria competenza;
- progetta, organizza e promuove i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
- esercita le funzioni amministrative spettanti agli enti soci riguardo il servizio di trasporto pubblico locale e le attività a questo connesse, compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la sottoscrizione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio e il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci;
- amministra in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, all'occorrenza, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali funzionali al servizio di trasporto pubblico locale.

Società a totale partecipazione pubblica

SCHEDA DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 2.253,70	2,2537
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 536,30	0,5363
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 1.150,10	1,1501
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 151,90	0,1519
COMUNE DI BAGNARA	€ 124,00	0,1240
COMUNE DI CONSELICE	€ 629,30	0,6293
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 607,60	0,6076
COMUNE DI ALFONSINE	€ 837,00	0,8370
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 489,80	0,4898

Principali dati di bilancio:

	2021	2020	2019
<i>CAPITALE SOCIALE</i>	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
<i>CAPITALE NETTO</i>	€ 3.503.072,00	€ 3.340.615,00	€ 3.140.675,00
<i>UTILE/PERDITA</i>	€ 162.457,00	€ 199.942,00	-€ 162.813,00
<i>VALORE DELLA PRODUZIONE</i>	€ 70.774.477,00	€ 62.267.390,00	€ 59.151.270,00
<i>SPESE DI PERSONALE</i>	€ 1.258.603,00	€ 1.238.682,00	€ 1.208.627,00
<i>COSTI DELLA PRODUZIONE</i>	€ 70.614.253,00	€ 62.051.297,00	€ 59.314.302,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).**

Motivazioni:

La società svolge un servizio di interesse generale, in quanto svolge le funzioni di agenzia per la mobilità, quale ente regolatore del servizio di trasporto pubblico locale.

AMR è stata costituita in attuazione del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della L.R. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 e ss.mm.ii., al cui art. 19 è prescritto che le Province e i Comuni costituiscano, per ciascun ambito territoriale, un'agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

La società presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale: infatti è considerata a partecipazione obbligatoria e fondamentale per l'assolvimento delle funzioni inerenti al trasporto pubblico locale, costituita in applicazione a quanto indicato dalle relative normative di settore.

Ai sensi dell'art. 14 c. 27 del D.L. n. 78/2010, l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico comunale rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni. La partecipazione del Comune alla società, inoltre, si configura quale obbligatoria e necessaria, allorché i soci "devono" partecipare alla società in virtù di quanto disposto dalle citate normative e dallo Statuto stesso.

A decorrere dal 10/03/2017 ha avuto decorrenza la fusione per incorporazione delle tre agenzie del trasporto pubblico dei territori di Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini, attuata ai fini di razionalizzazione di omogeneità con gli enti gestori del servizio.

Sostenibilità economico-finanziaria

La società ha dimostrato fino ad ora una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale. La perdita dell'esercizio 2019, di carattere straordinario, è stata totalmente assorbita dai risultati degli esercizi successivi.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:



Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016

Il piano di revisione straordinaria ha confermato, a maggior ragione a seguito dell'intervento di aggregazione, la possibilità di mantenere la partecipazione, trattandosi di società priva di scopo di lucro che svolge funzioni previste per legge di Agenzia della mobilità. Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione, senza necessità di interventi di razionalizzazione.

AMR è da considerarsi società a partecipazione pubblica di diritto speciale rispetto sia al diritto comune delle società, sia alla disciplina delle società pubbliche contenuta nel TUSP.

Come deliberato anche nei precedenti piani di revisione, che qui si intendono richiamati, la società non si configura come “in controllo pubblico”, in quanto nessun socio possiede una partecipazione di controllo, né sussistono norme di legge o statutarie ovvero patti parasociali che definiscano una situazione di controllo in essere. Non si verificano, quindi, le condizioni previste dall'art. 2, primo comma, lettere b) e m) del D.lgs. 175/2016.

A prescindere comunque dalla sua qualificazione giuridica di società a partecipazione pubblica, AMR ha adottato nel tempo alcune delle disposizioni previste dalla disciplina più rigorosa delle società a controllo pubblico. A titolo esemplificativo e non esaustivo: ha adottato un "Regolamento per la ricerca, selezione e reclutamento del personale", ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e redige il relativo Piano triennale, applica il Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), nessun compenso viene riconosciuto ai membri del Comitato di Coordinamento e al relativo Presidente.

Infine, è stato attribuito mandato all'Amministratore unico di procedere con una proposta all'assemblea dei soci di AMR di un testo aggiornato dello statuto sociale. Tale statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 18 novembre 2022 e riporta le seguenti modifiche principali:

- sono stati inseriti nel relativo statuto tutti i vincoli attualmente previsti dal D.Lgs. 175/2016 per le società “a controllo pubblico”;
- il Coordinamento Soci è stato soppresso dall'elenco degli Organi sociali e contestualmente previsto in statuto in un nuovo istituto denominato "Consulta dei Soci" con funzioni di mera informazione, consultazione e discussione preventive degli argomenti da porre in approvazione (dato l'alto numero di Soci);
- la previsione di un organo amministrativo collegiale (CdA formato da 3 o 5 membri), ipotizzata dalla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, non può essere inserita nello statuto di AMR, in quanto la L.R.E.R. n.10/2008 - che disciplina le "agenzie
- della mobilità" nella regione Emilia-Romagna - stabilisce espressamente (art.25, comma 1, lettera "a") che le agenzie della mobilità debbano avere obbligatoriamente un organo amministrativo monocratico (amministratore unico).

TE.AM. S.r.l.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara di Romagna;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Società degli assets - Amministrazione e gestione reti ed impianti servizio idrico integrato, ed impianti connessi - gestione canile intercomunale, infermeria felina e gestione delle colonie feline;

Società a totale partecipazione pubblica

Affidamenti da parte degli enti locali soci:

- Amministrazione e gestione delle reti ed impianti del servizio idrico conferite dai comuni;
- Gestione canile intercomunale, infermeria felina e colonie feline (il servizio è stato affidato dall'Unione dei Comuni a cui è stato trasferito il servizio ambiente per conto di tutti i comuni aderenti)

SCHEDA DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 43.773,00	39,794
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 9.518,00	8,653
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 19.664,00	17,876
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 196,00	0,178
COMUNE DI BAGNARA	€ 142,00	0,129
COMUNE DI CONSELICE	€ 783,00	0,712
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 730,00	0,664
COMUNE DI ALFONSINE	€ 15.817,00	14,379
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 9.804,00	8,913
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 100.427,00	91,2973

Principali dati di bilancio:

<i>Principali dati Bilancio</i>	2021	2020	2019	2018
CAPITALE SOCIALE	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
CAPITALE NETTO	€ 84.905.360,00	€ 85.207.477,00	€ 85.441.277,00	€ 85.671.738,84
UTILE/PERDITA	-€ 302.117,00	-€ 233.799,00	-€ 230.463,00	-€ 218.324,78
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 984.962,00	€ 1.030.464,00	€ 1.107.757,00	€ 1.154.460,56
SPESE DI PERSONALE	€ -	€ -	€ -	€ -
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.331.252,00	€ 1.331.559,00	€ 1.351.881,00	€ 1.376.248,13

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) – (proprietà delle reti del servizio idrico integrato)

Motivazioni:

Società a capitale totalmente pubblico vincolato, in quanto costituita a seguito del conferimento da parte degli enti soci delle reti del servizio idrico integrato.

Le reti di proprietà sono gestite con affidamento ad HERA S.p.A., regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del D.lgs 175/2016. La società, inoltre, sempre sulla base di convenzione con ATERSIR ha finanziato, iscrivendole a patrimonio, investimenti nel settore idrico e dei rifiuti (realizzazione di isole ecologiche).

Tutte le tariffe ed i canoni percepiti, in relazione agli assets (sia di provenienza dal patrimonio degli enti locali, che realizzati direttamente da TE.AM.) affidati al gestore sono determinati da ATERSIR e dall'Autorità nazionale ARERA trattandosi di servizio pubblico che trova remunerazione nelle tariffe dell'utente finale del servizio.

TE.AM. è inoltre affidatario del servizio di gestione del Canile intercomunale, dell'infermeria felina e di gestione delle colonie feline degli enti locali soci ad eccezione del Comune di Russi.

Oltre l'80% del fatturato è relativo ai servizi per gli enti locali soci come evidenziato nel prospetto che segue con riferimento all'esercizio 2021:

2021	
RICAVI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	€ 648.972,00
RICAVI E TARFFE GESTIONE CANILE E INFERMERIA FELINA	€ 286.098,67
RICAVI DIVERSI (non derivanti da attività nei confronti dei soci - Locazione immobili di proprietà)	€ 39.000,00
TOTALE FATTURATO 2021	€ 974.070,67

% fatturato per attività di interesse generali e strumentali nei confronti di enti soci	96,00%
% fatturato per attività nei confronti di terzi	4,00%

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

In merito ai requisiti di cui all'articolo 20 del D.lgs. 175/2016 **si segnalano le seguenti criticità**, già evidenziate in sede dei precedenti piani di razionalizzazione, che tuttavia, si reputa non inficiano la possibilità condizionata di detenere la società:

- **Il fatturato medio degli ultimi 3 esercizi** è pari ad € 1.041.061 è superiore al limite di un milione di euro previsto dall'articolo 20 comma 2 lettera d) del TUSP. Si segnala che i canoni del servizio idrico integrato, al netto di quanto verrà evidenziato successivamente sull'accoglimento della motivata istanza ad ARERA per la modifica del sistema tariffario, sarebbero stati destinati ad esaurirsi nel medio periodo, in quanto legati alle quote di ammortamento dei cespiti affidati al gestore;
- **Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti** (Articolo 20 comma 2 lettera b) – Come descritto in sede di piano di razionalizzazione straordinaria, e successivamente in occasione dei piani annuali di revisione ordinaria, la società a seguito della modifica statutaria avvenuta nel mese di dicembre 2011 è amministrata da un amministratore unico che fin da quell'anno svolge l'attività a titolo gratuito, e gran parte delle attività di carattere amministrativo e tecnico sono svolte da personale degli enti soci (o dell'Unione

dei Comuni a cui gli enti aderiscono), piuttosto che da personale dipendente, direttamente assunto. Essendo prestazioni che non comportano costi per la società, non vi è evidenza di tale impiego nei bilanci della stessa.

La natura dell'attività, che è prevalentemente legata alla proprietà degli assets del servizio idrico integrato, affidati in gestione a seguito di gara indetta dall'agenzia d'ambito, è tale per cui la presenza di un dipendente avrebbe comportato costi di gestione, che avrebbero gravato ulteriormente sulla situazione economica della società. Si è reputato che l'assenza di dipendenti, pur sostituita da prestazione gratuite, come evidenziato sopra, rappresenti un fattore positivo e non sintomo di ente privo di attività e non necessario per i soci.

- **Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti** (Art. 20 comma 2 lettera e)): Come evidenziato anche nei precedenti piani di revisione e come sarà ulteriormente descritto in seguito, la società fin dal 2006 è sempre stata in perdita. La società è da considerarsi di interesse generale (gestione delle reti del servizio idrico integrato), per cui si ritiene che la problematica delle ripetute perdite, vada analizzata soprattutto nel più ampio contesto della sostenibilità economica finanziaria nel medio lungo periodo. In seguito, in modo analogo a quanto fatto nelle relazioni ai piani di razionalizzazione dei precedenti esercizi, si farà ampia disamina delle prospettive future della società, con particolare riferimento alle cause ed alle azioni poste in essere per limitare o azzerare le perdite.

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

La società è da considerarsi ad interesse generale, ai sensi dell'articolo comma 2 lettera a) del D.lgs. 175/2016, in quanto gestisce le reti del servizio idrico integrato.

La società a partire dal 2011 è stata oggetto di importanti interventi di razionalizzazione che sono proseguiti anche nel corso degli esercizi successivi:

La società nel mese di dicembre 2011, su impulso degli enti locali soci, ha modificato il proprio assetto di governance ed è stata trasformata da Società per azioni a società a responsabilità limitata, forma giuridica ritenuta più idonea alle dimensioni societarie. Tale scelta, oltre che dettata dalla volontà di modificare la governance, con un rafforzamento del controllo analogo da parte dei soci pubblici, è stata determinata dall'esigenza di ottenere una forte razionalizzazione dei costi, stante il fatto che i ricavi derivanti dalla gestione dell'attuale core business (società degli assets - Servizio idrico integrato) sono fissati per legge. Il precedente consiglio di amministrazione è stato sostituito con un amministratore Unico a cui non viene corrisposto

alcun compenso e la gestione amministrativa, tecnica e contabile viene svolta utilizzando personale dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna, nell'ambito della propria attività ordinaria, senza compensi aggiuntivi. La scelta di non utilizzare personale dipendente in carico alla società è stata fatta sempre nell'ottica di razionalizzazione dei costi. La razionalizzazione dei costi costituisce obiettivo anche per gli esercizi 2023 e successivi, pur avendo attuato una compressione dei costi amministrativi al livello massimo possibile.

Per quanto riguarda le perdite reiterate, si rimarca nuovamente come queste siano causate esclusivamente dalle modalità di determinazione per legge della tariffa che non remunerano tutti i cespiti del patrimonio affidato ad HERA S.p.A. La società, da un punto di vista finanziario, è sana, in quanto produce flussi positivi di cassa che le hanno consentito di effettuare investimenti nel servizio idrico e rifiuti per oltre 3 milioni di euro. Gli interventi di razionalizzazione effettuati a partire dal 2011 ad oggi hanno generato risparmi complessivi di costi per oltre 1 milione di euro, ma è evidente che non è sufficiente a generare risultati economici positivi. I motivi, di tali perdite, come più volte evidenziato, sono da ricercarsi nella impossibilità dei canoni del servizio idrico integrato a coprire i costi per ammortamento dei cespiti concessi in affitto e comodato al gestore (Come da convenzioni con ATERSIR). Il problema è analogo a gran parte delle società degli assets del territorio romagnolo. Le reti di proprietà sono gestite con affidamento ad HERA S.p.A., regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del D.lgs 175/2016.

Tutte le tariffe ed i canoni percepiti, in relazione agli assets (sia di provenienza dal patrimonio degli enti locali, che realizzati direttamente da TE.AM.) affidati al gestore sono determinati da ATERSIR e dall'Autorità nazionale trattandosi di servizio pubblico che trova remunerazione nelle tariffe dell'utente finale del servizio.

La motivazione della mancata remunerazione di parte dei cespiti del servizio idrico integrato, causa delle perdite di Te.Am, come anche di tutte le società analoghe sul territorio romagnolo, è da ricercarsi, come sopra brevemente illustrato, nella modalità con cui furono costituite tali società e nella normativa di settore intervenuta.

Si evidenzia di seguito, sinteticamente, come si è addivenuti all'attuale situazione regolatoria dei canoni:

In merito alla definizione dei corrispettivi dei beni di proprietà degli Enti Locali (rimasti nella proprietà dei medesimi), la cronologia delle fonti normative vede prima la DGR .1550/2003 da cui si desumeva la quantificazione del canone commisurato alle eventuali rate dei mutui ancora in

essere (quota capitale e interesse); successivamente è intervenuto l'art.153 del DLgs n.152/2006 di cui si riporta di seguito la stesura iniziale del 2006, dal momento che tale articolo è stato successivamente modificato nel 2014:

ART. 153 (dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)

1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

2. Le immobilizzazioni, le attivita' e le passivita' relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1 di tale articolo è esplicitamente riferito alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali dei quali la norma dispone chiaramente l'affidamento del bene in concessione al gestore del servizio, a titolo gratuito: tale gratuità conseguiva dall'assunto che gli oneri gravanti su detti beni, quali ad esempio i mutui, dovessero essere trasferiti al gestore, tenuto a subentrare nei relativi obblighi.

Tuttavia all'atto pratico, **i soggetti intestatari dei mutui gravanti sui beni dei Comuni nella maggior parte dei casi sono rimasti i comuni stessi e quindi il gestore riscuote tramite la tariffa l'ammontare di tali mutui, che corrisponde direttamente alle singole amministrazioni affinché possano provvedere al relativo pagamento.**

In applicazione del summenzionato art.153, in sede di quantificazione del canone di spettanza delle società patrimoniali quali Ravenna Holding, Team, Con.Ami e Unica Reti -, le ex Autorità d'ambito provinciali stabilirono di non valorizzare né in termini di ammortamento né di remunerazione del capitale i conferimenti degli assets idrici di proprietà dei comuni soci avvenuti direttamente sul patrimonio delle società patrimoniali dopo la rispettiva costituzione: l'unica componente in tariffa riconosciuta dal regolatore fu il valore dei mutui accesi dai Comuni gravanti sui beni e trasferiti alla patrimoniale assieme alla proprietà dei medesimi.

Pertanto per i beni conferiti dai Comuni alle Patrimoniali, non gravati da mutui preesistenti, ma rilevanti sul Conto Economico della società attraverso il relativo ammortamento, non fu riconosciuto in tariffa alcun corrispettivo.

Va tuttavia sottolineato che una diversa valorizzazione economica di detti beni e il relativo immediato riconoscimento in tariffa già dai primi anni 2005/2008, avrebbe certamente prodotto, soprattutto nei primi anni di applicazione dei Metodi tariffari previgenti (Metodo Normalizzato prima e Metodo Tariffario Regionale dal 2006), incrementi tariffari significativi.

Per quanto sopra illustrato, è chiaro che, nonostante la razionalizzazione operata la società non riesca ad ottenere l'equilibrio economico, mentre la situazione patrimoniale e finanziaria è solida, anche alla luce del fatto che il gestore del servizio a cui sono affidate le reti idriche, esegue tutte le manutenzioni a suo carico e che, al termine della concessione dovrà retrocedere finanziariamente le quote accantonate a titolo di ammortamento che al 31/12/2021 ammontano ad € 20.874.672.

In sede di revisione straordinaria e dei piani di razionalizzazione periodica si è valutata la possibilità di mantenimento, ma nel contempo di mettere in atto tutti gli interventi possibili per superare e risolvere le criticità sopra delineate.

In sede di documento unico di programmazione uno degli obiettivi che i comuni hanno individuato ed assegnato alla società consiste nella realizzazione di un progetto straordinario di ristrutturazione aziendale. Tale progetto, da anni allo studio, è comune a tutte le società degli assets del servizio idrico integrato dell'Area Romagna, che hanno la medesima problematica di TE.AM. determinata dal sistema tariffario non sufficiente, per le motivazioni sopra delineate, a remunerare il capitale.

Tale progetto consiste nell' incorporazione da parte di Romagna Acque S.p.A. dei cespiti del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore, con lo scopo di fare della società "incorporante" l'unico soggetto proprietario delle reti, con una capacità di investimento molto maggiore rispetto alle singole società patrimoniali.

La realizzazione di tale progetto era subordinata ad una modifica del sistema tariffario da parte dell'autorità nazionale (ARERA) tale da consentire la remunerazione del capitale, quanto meno delle quote di ammortamento.

E' stata in tal senso predisposta una "motivata istanza" all'autorità nazionale.

Siccome ogni modifica in aumento dei canoni alle patrimoniali comporta un incremento delle tariffe a carico degli utenti finali, la gestazione è stata particolarmente complessa e l'accettazione da parte dell'autorità nazionale per il gas e l'energia era tutt'altro che scontata.

In estrema sintesi la motivata istanza trasmessa nel gennaio 2021 all'autorità nazionale prevedeva diversi scenari che si sostanzavano tutti nel fatto che **tutti i canoni che sarebbero stati corrisposti in caso di accettazione dovevano essere reinvestiti nell'ampliamento e ristrutturazione delle reti idriche stesse ed il canone non potrà in alcun caso eccedere le quote di ammortamento**. Stessa destinazione dovrà avere il fondo di ripristino già accantonato dal gestore.

L'autorità nazionale nel corso del 2021 ha accettato tale proposta, nella considerazione del fortissimo bisogno di investimenti nel servizio idrico, del trend delle tariffe che senza nuovi investimenti e canoni, sarebbe stato in calo, e della liquidità delle patrimoniali stesse.

La motivata istanza, come approvata dall'Autorità, contestualmente ad una proroga al 2028 all'attuale gestore, Hera S.p.A., prevede la remunerazione dal parte del gestore dei cespiti prima in uso gratuito allo stesso, con contestuale obbligo da parte delle società patrimoniali di reinvestimento integrale del maggior corrispettivo in interventi del servizio idrico integrato, con importanti ricadute sul territorio in termini di miglioramento ed ampliamento della rete idrica.

Per Te.Am. nella motivata istanza sono stati approvati i seguenti maggiori canoni e contestuali maggiori investimenti:

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
€ 294.000	€ 711.000	€ 1.731.737	€ 1.717.615	€ 1.699.404	€ 1.698.474	€ 1.696.352

Negli esercizi 2022 e 2023 tali maggiori canoni si aggiungeranno a quelli in essere relativi all'affitto del ramo di azienda ed a quelli relativi alla remunerazione degli investimenti di cui al POG 2008-2012 e ciò provocherà un temporaneo effetto positivo sui risultati economici della società. A partire dal 2024 cesseranno i canoni relativi all'affitto del ramo di azienda ante 2006 resteranno le altre due componenti. A regime i canoni saranno

in calo, in quanto correlati alla procedura di ammortamento e nel lungo periodo non vi sarà alcun effetto economico, in quanto i corrispettivi non eccederanno mai le correlate quote di ammortamento.

L'operazione successiva, che costituiva punto di forza dell'istanza, è proprio la realizzazione, con scopo di razionalizzazione ed ottimizzazione della gran mole di investimenti, di una unica società patrimoniale del servizio idrico integrato.

La società individuata, come già detto, è la società Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. che già possiede struttura adeguata e potrebbe anche rendersi disponibile ad appaltare essa stessa eventuali investimenti previsti in ossequio alla motivata istanza. In tale ottica va anche vista la costituzione da parte di Romagna Acque S.p.A. della società Acqua Ingegneria S.r.l.

L'operazione societaria si sostanzierebbe quindi nella cessione dei cespiti dell'idrico, ricevendo in concambio azioni di Romagna Acque.

Al termine di ciò, esemplificando, il patrimonio di TEAM, sarebbe composto esclusivamente dagli immobili ove ora sorge il canile, da un immobile concesso in locazione commerciale ad HERA stessa per il servizio ambientale e dalle azioni di Romagna Acque ricevute in concambio.

La società, a questo punto, salvo operazioni straordinarie non attualmente prevedibili, non avrà più le caratteristiche previste dal D.lgs 175/2016, per poter essere detenuta dagli enti locali soci. Dovrà pertanto sciogliersi e retrocedere ai comuni gli immobili residui e le immobilizzazioni finanziarie.

CONCLUSIONI:

- Si conferma la volontà e la possibilità di detenere la società **fino alla realizzazione del progetto di aggregazione dei cespiti del servizio idrico integrato in capo ad un unico ente, come sopra delineato;**
- La società, ai sensi dello statuto approvato nel dicembre 2011 aveva durata fino al 31/12/2023. Tale data era legata alla durata dell'affidamento all'attuale gestore del servizio idrico integrato, ora prorogato al 2028, e dovrà essere aggiornata per consentire la realizzazione del progetto di cui sopra e delle operazioni successive, che difficilmente si potranno concludere nell'esercizio 2023.
- Nei primi mesi del 2023 dovrà essere convocata assemblea straordinaria per procedere alla proroga della durata delle società e contestualmente procedere ad una revisione dello statuto, anche prevedendo meccanismi di controllo più efficaci in vista dell'importante intervento di carattere straordinario che attende la società ed i soci.

- Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione pur subordinata alla realizzazione di quanto sopra.

BANCA POPOLARE ETICA

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, ispirandosi ai principi della finanza etica.

SCHEDE DI SINTESI:

Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 1.575,00	0,0019
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 1.575,00	0,0019
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 2.100,00	0,0026
COMUNE DI CONSELICE	€ 1.575,00	0,0019
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 2.100,00	0,0026
COMUNE DI ALFONSINE	€ 2.572,50	0,0031
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 2.572,50	0,0031

Principali dati di bilancio:

	2021	2020	2019
CAPITALE SOCIALE	€ 82.032.562,00	€ 77.442.750,00	€ 73.980.165,00
CAPITALE NETTO	€ 135.960.544,00	€ 120.565.302,00	€ 106.427.502,00
UTILE/PERDITA	€ 9.535.363,00	€ 6.403.378,00	€ 6.267.836,00
VALORE DELLA PRODUZIONE (margini di intermediazione)	€ 66.631.316,00	€ 57.132.819,00	€ 54.034.676,00
SPESE DI PERSONALE	€ 25.449.571,00	€ 22.446.444,00	€ 20.283.110,00
COSTI OPERATIVI	€ 45.644.419,00	€ 40.672.462,00	€ 38.181.198,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguiti e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Società con attività non strettamente indispensabile ai sensi dell'articolo 4 comma 1.

Già deliberata in sede di revisione straordinaria la dismissione, tramite recesso, tuttora in corso.

La procedura di dismissione è rallentata dalla proroga fino al 31/12/2021 delle pratiche di liquidazione in denaro delle quote degli enti locali che hanno deliberato la dismissione della partecipazione in società, attuata dalla legge 145/2018 articolo 1 comma 723.

S.TE.P.RA Società Consortile a Responsabilità limitata in liquidazione

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara di Romagna;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Favorire lo sviluppo economico e imprenditoriale della provincia di Ravenna tramite investimenti produttivi; fornire assistenza e consulenza ai potenziali investitori; svolgere attività di marketing territoriale.

Società totalmente pubblica.

La società è in liquidazione dal 26/07/2013 e dal 07/06/2019 è stata assoggetta alla procedura di fallimento.

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI LUGO	€ 13.361,16	0,484
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 560,28	0,020
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 1.222,68	0,044
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 149,04	0,005
COMUNE DI CONSELICE	€ 673,44	0,024
COMUNE DI BAGNARA	€ 129,72	0,005
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 637,56	0,023
COMUNE DI ALFONSINE	€ 885,96	0,032
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 518,88	0,019
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 18.138,72	0,6572

Principali dati Bilancio	2017	2016	2015
CAPITALE SOCIALE	€ 2.760.000,00	€ 2.760.000,00	€ 2.760.000,00
CAPITALE NETTO	-€ 5.708.722,00	- € 3.689.406,00	-€ 2.166.776,00
UTILE/PERDITA	-€ 2.044.315,00	-€ 1.562.897,00	-€ 2.131.422,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 775.537,00	€ 745.827,00	€ 822.387,00
SPESE DI PERSONALE	€ 48.062,00	€ 48.097,00	€ 362.690,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 1.490.877,00	€ 844.003,00	€ 1.688.193,00

La società non ha proceduto ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2018 e 2019 e 2020.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

Società con attività non strettamente indispensabile, posta in liquidazione già dal 2013

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

Si confermano le scelte già intraprese di liquidazione della società ,ora soggetta alle procedure fallimentari.

La procedura di liquidazione segue i tempi dettati dalla procedura fallimentare.

ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI Soc. Cons. a.r.l.

Enti locali aderenti all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant’Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara di Romagna;
- Comune di Fusignano.

Principale attività svolta:

Progettazione e gestione di iniziative di formazione, iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti - formazione professionale del settore privato e pubblico. Favorire tramite i servizi di formazione professionale erogati lo sviluppo sociale ed economico del territorio.

Società a totale partecipazione pubblica.

SCHEDE DI SINTESI:

***Enti appartenenti all'Unione Comuni
della Bassa Romagna Soci***

	Valore nominale partecipazione	Valore %
COMUNE DI LUGO	€ 9.090,00	9,090
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 2.160,00	2,160
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 4.640,00	4,640
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 610,00	0,610
COMUNE DI CONSELICE	€ 2.540,00	2,540
COMUNE DI BAGNARA	€ 510,00	0,510
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 2.450,00	2,450
COMUNE DI ALFONSINE	€ 3.380,00	3,380
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 1.980,00	1,980

Principali dati Bilancio

	2021	2020	2019
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAPITALE NETTO	€ 406.220,00	€ 352.110,00	€ 340.306,00
UTILE/PERDITA	€ 54.111,00	€ 11.801,00	€ 30.902,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.814.795,00	€ 3.128.660,00	€ 3.672.391,00
SPESE DI PERSONALE	€ 1.149.092,00	€ 1.126.220,00	€ 1.140.402,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 3.690.518,00	€ 3.091.099,00	€ 3.616.582,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- **Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- **Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).**

Motivazioni:

In sede di revisione straordinaria si è confermata la possibilità di detenere la partecipazione, ritenendo che la società abbia una importante valenza sociale, svolgendo gran parte della propria attività nei confronti di categorie svantaggiate (minori in dispersione scolastica, persone svantaggiate, stranieri....), ove analoghe strutture private non hanno interesse o hanno difficoltà ad operare.

La società si caratterizza quale soggetto erogatore di servizi ai cittadini del territorio, in una visione di inclusione attiva, in particolare dei soggetti più deboli e svantaggiati. Si colloca, pertanto, in settori di specializzazione strategici per il nostro territorio che, nonostante la possibilità di presidio anche di altri soggetti, non trovano ancora un'adeguata offerta oltre a quella fornita dalla Scuola stessa, in particolare riguardo le categorie più svantaggiate. Infatti, da diversi anni la Scuola A. Pescarini propone attività a rilevanza sociale, proponendo diverse tipologie di percorsi:

- qualifica professionale di tipo artigianale e industriale per giovani in dispersione scolastica tra i 15 e 18 anni nell'ambito della legge regionale n. 5/2010;
- riqualifica e riconversione per disoccupati di lunga durata al fine del reinserimento lavorativo, in collaborazione anche con i Servizi provinciali per l'impiego e attivazione di tirocini formativi in imprese del territorio per favorire la transizione al lavoro di giovani e disoccupati;
- progetto regionale per donne vittime di violenza nel corso del 2020;
- sostegno e accompagnamento al lavoro di personale disabile ex L. 68/99 e persone svantaggiate ex L. 381/91. Nel corso del 2020 sono stati presi in carico n. 80 persone affette da disabilità alle quali sono state erogate formazione e accompagnamento/sostegno. Inoltre, è stato avviato un progetto per interventi orientativi e formativi a sostegno della transizione scuola lavoro di giovani con disabilità;
- formazione per persone richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria;
- qualifica per Operatore socio-sanitario quasi in esclusiva sul territorio provinciale;
- educazione all'Europa e al plurilinguismo nelle scuole dell'obbligo

Tale caratteristica è evidenziata dall'andamento della gestione 2021. La relazione sulla gestione 2021 evidenzia come solamente il 5% dei progetti realizzati sia rivolta ad attività cosiddette “a mercato” e non nei confronti di categorie svantaggiate.

La società, per tutte le motivazioni sopra indicate, presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:



Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

La società non è configurabile come in “*controllo pubblico*”, in quanto non si presentano le condizioni previste dall’art. 2 primo comma lettere b) e m), né sussistono norme di legge o statutarie ovvero patti parasociali che richiedano il consenso unanime di tutte le parti.

Tuttavia, a prescindere dalla ricostruzione formale di controllo, la società si è posta come obiettivo il rispetto delle prescrizioni previste dal TUSP per le società a controllo pubblico, ritenendo opportuno soddisfarle in via di autolimitazione. In particolare, tutte le condizioni di seguito elencate sono rispettate:

- le nomine del CDA rispettano le norme in materia di inconfondibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.lgs. n. 39 del 2013 e non percepisce compenso;
- non vengono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività;
- non vengono corrisposti trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- non si attribuiscono deleghe ai consiglieri;

- il vicepresidente è solo il sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di alcun compenso;
- non sono stati istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- vengono rispettate le condizioni su trasparenza e anticorruzione.

Inoltre, la società si è impegnata ad integrare la documentazione di bilancio, aggiungendo la relazione al governo societario al fascicolo del bilancio di esercizio 2021 e a fornire già in sede di assemblea di approvazione del bilancio le informazioni per la valutazione del rischio di crisi aziendale.

La società sta valutando di apportare modifiche allo Statuto societario coerenti con i punti sopra elencati. È prevedibile l'approvazione del nuovo Statuto da parte dei soci nel corso del 2023.

Per i motivi sopra esposti ed alla luce dell'andamento economico gestionale, che ne evidenzia la sostenibilità economica e finanziaria, si ritiene che permangano tutti i requisiti per poter detenere la partecipazione senza necessità di interventi di razionalizzazione;

DELTA 2000 Soc. Cons. a R.L.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice.

Principale attività svolta:

Società, priva di scopo di lucro, che opera nel territorio delle provincie di Ferrara e Ravenna con finalità di informazione, promozione, assistenza tecnica e gestione degli interventi a livello locale per la concreta attuazione delle politiche di sviluppo. Società che opera come ente del Gruppo di Azione Locale. Società misto pubblica privata a prevalente partecipazione pubblica

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione</i>	<i>Valore %</i>
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 1.806,51	0,9033
COMUNE DI ALFONSINE	€ 11.275,45	5,6377
COMUNE DI CONSELICE	€ 1.806,51	0,9033

Principali dati di bilancio:

<i>Principali dati Bilancio</i>	2021	2020	2019
CAPITALE SOCIALE	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
CAPITALE NETTO	€ 241.465,00	€ 240.280,00	€ 233.046,00
UTILE/PERDITA	€ 1.184,00	€ 7.235,00	€ 6.698,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 851.803,00	€ 721.905,00	€ 943.956,00
SPESE DI PERSONALE	€ 308.582,00	€ 265.337,00	€ 284.807,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 818.866,00	€ 679.308,00	€ 899.677,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Motivazioni

Società che si reputa strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali - DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. opera sul territorio come Gruppo di Azione Locale sin dal 1996.

DELTA 2000 Soc. Cons. A.R.L. è costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi di azione locale. È pertanto detenibile ai sensi dell'art. 4, co. 6 del D.Lgs. n. 175/2016. La società opera da oltre 20 anni sul territorio del Delta E.R. in collaborazione con enti pubblici e privati per la catalizzazione di risorse comunitarie e per favorire lo sviluppo locale e la promozione territoriale anche mediante l'organizzazione di eventi di grande rilevanza territoriale. La canalizzazione sul territorio comunale dei finanziamenti che prevedono un approccio Leader e l'impiego dei fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE), di cui all'accordo di Partenariato 2014-2020 "Italia-Bruxelles" presuppone la costituzione dei Gruppi di Azione Locale e quindi la partecipazione del Comune al GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. appare strategica ed indispensabile per poter attrarre sul territorio le risorse comunitarie che prevedono l'approccio partecipativo. La società, per tutte le motivazioni sopra indicate, presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del Tusp le partecipazioni ai GAL sono escluse dal processo annuale di razionalizzazione previsto dall'art. 20 del Tusp ("Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6"), si è però reputato di procedere annualmente ad una analisi del società a fini conoscitivi e di trasparenza.

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

**Non
applicabili**

Sostenibilità economica finanziaria

La relazione al bilancio di esercizio 2021 nella quale è contenuta anche una sezione relativa al rischio aziendale, evidenzia la sostenibilità economica e finanziaria della società, con evidenza di indici di redditività e solidità patrimoniali consoni alla natura non lucrativa ed al raggiungimento degli obiettivi per cui è costituita.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31 dicembre 2019

Si rileva che il fatturato medio della società è inferiore a tale soglia (euro 839.221,33).

Pur non essendo applicabile tale parametro, per espressa esclusione normativa, si rileva come il fatturato di Delta 2000 è determinato, per la quasi totalità dai contributi pubblici relativi ai progetti di sviluppo a cui partecipano i soci ed è pertanto da valutarsi in relazione ai bandi europei o regionali a cui partecipa, a favore dei propri soci.

Si ritine di non intraprendere alcuna azione, vista la natura della società quale Gruppo di Azione Locale, la cui partecipazione è espressamente ammessa ai sensi del D.lgs. 175/2016.

Conclusione:

- Si ritiene che la società Delta 2000 Soc.Cons. a r.l. svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP;
- La società è costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6);
- Secondo quanto stabilito dall'art. 26 comma 6-bis TUSP (come modificato dalla L. 145/2018), le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati, si prevede di mantenere la partecipazione societaria senza alcuna azione necessaria.

LEPIDA S.c.p.A.

Enti locali aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna soci (partecipazione diretta):

- Comune di Lugo;
- Comune di Alfonsine;
- Comune di Bagnacavallo;
- Comune di Conselice;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno;
- Comune di Cotignola;
- Comune di Massa Lombarda;
- Comune di Bagnara di Romagna;
- Comune di Fusignano;
- Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Principale attività svolta:

Attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni, che detengono una partecipazione, concernenti la fornitura delle reti in fibra o La società Lepida S.p.a., è società in house, e svolge le seguenti principali attività:

- 1) la realizzazione, e sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna;
- 2) Attività di data center per le pubbliche amministrazioni;

- 3) Servizi diversi, quali servizi per identità digitale (fdera/spid), piattaforma di pagamenti della pubblica amministrazione.

SCHEDE DI SINTESI:

<i>Enti appartenenti all'Unione Comuni della Bassa Romagna Soci</i>	<i>Valore nominale partecipazione diretta</i>	<i>Valore %</i>
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	€ 1.000,00	0,001431
COMUNE DI LUGO	€ 1.000,00	0,001431
COMUNE DI FUSIGNANO	€ 1.000,00	0,001431
COMUNE DI BAGNACAVALLO	€ 1.000,00	0,001431
COMUNE DI SANT'AGATA	€ 1.000,00	0,001431
COMUNE DI BAGNARA	€ 1.000,00	0,001431
COMUNE DI CONSELICE	€ 1.000,00	0,001431
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	€ 1.000,00	0,001431
COMUNE DI ALFONSINE	€ 1.000,00	0,001431
COMUNE DI COTIGNOLA	€ 1.000,00	0,001431
TOTALE COMUNI UNIONE	€ 10.000,00	0,01431

Principali dati di bilancio:

	2021	2020	2019
CAPITALE SOCIALE	€ 69.881.000,00	€ 69.881.000,00	€ 69.881.000,00
CAPITALE NETTO	€ 73.841.727,00	€ 73.299.833,00	€ 73.235.604,00
UTILE/PERDITA	€ 536.895,00	€ 61.229,00	€ 88.539,00
 VALORE DELLA PRODUZIONE	 € 68.184.400,00	 € 60.583.006,00	 € 60.821.768,00
SPESE DI PERSONALE	€ 27.012.018,00	€ 26.411.866,00	€ 26.052.400,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 67.672.654,00	€ 60.433.130,00	€ 60.775.393,00

In data 12/10/2018 l'assemblea dei soci di Lepida S.p.a. ha deliberato la fusione per incorporazione con contestuale trasformazione in società consortile per azioni far Lepida S.p.a. e la CUP2000 società consortile per azioni. La fusione ha avuto effetto a partire dall'01/01/2019 ed il capitale sociale si è incrementato ad € 69.881.000.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Finalità perseguitate e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Articolo 4 D.lgs 175/2016:

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);**
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)**

Motivazioni

La società, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è espressamente qualificata dall'art. 4-bis della l.r. n. 11 del 2004 come «strumento esecutivo e servizio tecnico» degli Enti soci per l'esercizio (coordinato e unitario) delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla citata legge regionale, ovvero, segnatamente: (i) **la realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi della rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna** istituita a norma dell'art. 9 della citata legge regionale, nonché (ii) **l'attuazione degli interventi e delle misure previsti dal piano regionale per lo sviluppo telematico**, delle ICT e dell'e-government di cui all'art. 6 della medesima legge regionale e del relativo piano di attuazione di cui al successivo art. 7 (c.d. “Agenda digitale” della Regione, adottata per il quinquennio 2016-2021 con deliberazione dell’Assemblea Legislativa 24 febbraio 2016, n. 62 e deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 42). La società svolge altresì le attività a essa assegnate in virtù di quanto previsto all'art.15, l.r. Emilia-Romagna 18 luglio 2014 n. 14.

La trasformazione della società da società per azioni a società consortile, è più consona alla natura di società strumentale agli enti soci, e consente, tra l’altro un risparmio di costi per i servizi resi, in relazione al fatto che i servizi resi ai consorziati sono in esenzione da Iva ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/1972

REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20:

RISPETTATI

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

La società ai sensi del D.lgs 175/2016, può essere mantenuta dagli enti locali soci trattandosi di società strumentale agli enti per la realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi della rete regionale delle pubbliche amministrazioni. Non si rilevano interventi di razionalizzazione necessari, alla luce anche dei risultati economici conseguiti e della solida situazione patrimoniale e finanziaria.